

del 24-01-2012 all' 8-02-2012

Deliberazione n. 121

del 07/12/2011

Settore III



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario.

L'anno duemilaundici addì sette del mese di dicembre alle ore 18,20 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propria determinazione richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~~urgente~~ di aggiornamento in prosecuzione nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord.	CONSIGLIERI	P	a	N. Ord.	CONSIGLIERI	P	a
1)	FARINELLA Andrea	X		11)	UGLIAROLO Ignazio	X	
2)	BONELLI Luigi Salvatore	X		12)	DE LUCA Francesco	X	
3)	BRUNO Fabrizio		X	13)	MARANO Salvatore	X	
4)	MAIUZZO Antonino	X		14)	ONESTA Carmelo	X	
5)	GIACOBBE Filippo	X		15)	VEGA Salvatore	X	
6)	CASTELLO Giuseppe Mario	X		16)	LIANDRO Sebastiano	X	
7)	SCAFFIDI Angela		X	17)	CACCIATO Salvatore		X
8)	SCAVUZZO Domenico		X	18)	RANDAZZO Aurelio	X	
9)	SPALLETTA Filippo	X		19)	PAGANA Alessandra		X
10)	TUMMINARO Aldo	X		20)	SABELLA Antonino		X

con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra CACCIATO INSILLA dott.ssa Domenica assume la Presidenza il Sig. BONELLI dott. Luigi

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 17 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _____, e gli assessori Sigg. LIZZO - POTENZA - LO FARO e CATANIA S.

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i consiglieri RANDAZZO - ONESTA e DE LUCA

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 17) all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, nr. 78 convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Invita il dirigente proponente a relazionare in merito.

La dott.ssa Cifalà, Dirigente incaricato del 3° Settore - Ufficio Tributi, fa presente che vi sono termini da rispettare e che entro il 31/12/2011 occorre istituire il Consiglio Tributario. Tutti i maggiori redditi accertati, sostiene, saranno trasferiti ai Comuni e occorre, pertanto, istituire il Consiglio entro l'anno. Fa presente, altresì, che le modifiche al regolamento sono state apportate dalla I[^] e II[^] Commissione Consiliare riunitesi in seduta congiunta.

Il cons. Farinella fa presente che il regolamento rientra in quello che normativa prevede. Il lavoro delle Commissioni è stato recepito in seno al Regolamento. Propone poi la lettura dello stesso. Il Consiglio Tributario fa notare scade con la scadenza normale del Consiglio Comunale.

Il Presidente dà, infine, spiegazioni sulle modifiche introdotte dalla Commissione e dà lettura degli artt. 2, 3 e 4.

Entra il cons. Scaffidi (15) e si allontanano il cons. Marano alle ore 19.10 e il Presidente dott. Bonelli (13) ed assume la presidenza il Vice Presidente Ugliarolo. Rientra il cons. Marano (14) ore 19.15.

Il cons. Giacobbe reputa il limite minimo di età di 26 anni troppo basso e ritiene opportuno aumentarlo a 30 anni. C'è molto tecnicismo, sostiene, e la materia tributaria è in continua evoluzione e, a volte, molto farraginoso. Nulla vieta che i giovani con le mini lauree possano anche partecipare. La materia tributaria presuppone competenza, propone, infine, un gettone di presenza per ogni esito positivo e argomento trattato. Occorre, poi, stabilire un tetto per le sedute.

Il cons. Ugliarolo sostiene che questa è materia "delicata" e non si può immiserire o ridurre nel fattore economico del "gettone di presenza".

L'Assessore Lizzo, a sua volta, invita a non considerare il Consiglio Tributario come un sistema per le nomine di sottogoverno. Chiede al Consiglio Comunale di seguire la ratio della legge che prevede figure specializzate nel settore tributario. Non bisogna interpretare, conclude, a proprio uso e consumo il Consiglio tributario. La materia è "delicata". Propone, infine, di eliminare i punti relativi alla minilaurea e relativi all'età.

Rientra il Presidente (15) che riassume la Presidenza.

Il cons. Farinella interviene dicendo che dobbiamo tenere conto che noi abbiamo una grossa responsabilità nei confronti della cittadinanza.

Il cons. Maiuzzo sottolinea che qualora il Consiglio Comunale non dovesse nominare

il Consiglio Tributario ci potrebbe essere un danno per l'Ente e l'età dei componenti, a suo giudizio, non ha importanza, inoltre, potrebbero essere i dirigenti comunali a scegliere i componenti del Consiglio Tributario.

Il cons. Marano è favorevole all'adozione del regolamento.

Il Presidente Bonelli riferisce che la carica elettiva è considerata sinonimo di soggetto non qualificato. La politica nazionale, sostiene, sta delegando alcune decisioni ai tecnici, ai professori. Che il Consiglio Comunale non possa affrontare la nomina di tre componenti del Consiglio Tributario è denigrante, è spogliarsi di una competenza. Deve prevalere, a suo dire, il "giudizio e buon senso". Propone, pertanto, la nomina dei componenti. Potrebbero, inizialmente, essere nominati tre dirigenti del Comune che già si occupano della materia, qualificati nel Settore.

L'Assessore Lo Faro fa notare che occorre una filosofia diversa in quanto costretti dalle circostanze storiche. Il Consiglio Tributario, riferisce, è uno strumento indispensabile per reperire risorse che lo Stato non ci darà più. Il discorso dell'età non assume grande rilievo e vi sono altri criteri da tenere in considerazione come l'esperienza acquisita che può tornare utile alla collettività. Qualche modifica, conclude, può essere apportata ma lo strumento è indispensabile per l'Ente.

Durante l'intervento dell'assessore Lo Faro si allontana il cons. Castello (14).

Il cons. Giacobbe dà atto che l'Assessore Lo Faro lo ha convinto pienamente in ordine alle criticità che ritira tranne quelle relative al gettone che dovrà essere equivalente a quello dei Consiglieri che parteciperanno alle commissioni consiliari e alle sedute che dovranno avere luogo massimo due volte al mese. Ritiene, infine, l'imposizione fiscale sull'ICI sbagliata per alcune categorie di utenti.

Il cons. Scaffidi ritiene che si debba essere pratici e che occorre, piuttosto, affrettare i tempi.

Esauritasi la discussione il Presidente propone il seguente emendamento:

aggiungere all'art. 14 - Trattamento economico al I° comma dopo le parole: "percepito dai Consiglieri Comunali" le parole: "Le sedute mensili non possono superare il numero di due".

Il Presidente acquisisce dal dirigente competente il parere tecnico sulla proposta di emendamento formulata.

La dott.ssa Cifalà, dirigente proponente, esprime parere tecnico favorevole.

Il cons. Onesta non condivide la limitazione delle sedute, in considerazione della materia che merita particolare attenzione.

Il Presidente indice, quindi, la votazione sulla proposta di emendamento dallo stesso formulata.

Il cons. Scaffidi si dichiara contrario all'emendamento perché, a suo giudizio, potrebbe essere necessario riunirsi più volte.

I consiglieri Maiuzzo, De Luca e Tumminaro dichiarano l'astensione.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti Nr. 14 – Astenuti Nr. 3 (Maiuzzo, De Luca, Tumminaro) - Votanti Nr. 11 – Voti favorevoli Nr.10 – Voti Contrari Nr. 1 (Scaffidi).

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti approva la proposta di emendamento formulata dal Presidente.

Il Presidente propone un emendamento all'art. 5 – Formazione dell'elenco dei candidati - alla fine del comma 1 sostituire le parole “per almeno trenta giorni” con le parole “per almeno sette giorni”.

Il Presidente acquisisce il parere tecnico dal dirigente competente.

La dott.ssa Cifalà, dirigente proponente, esprime parere tecnico favorevole.

Il Presidente indice, quindi, la votazione sulla proposta di emendamento dallo stesso formulata.

I consiglieri Maiuzzo, De Luca e Tumminaro dichiarano l'astensione.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti Nr. 14 – Astenuti Nr. 3 (Maiuzzo, De Luca, Tumminaro) votanti Nr. 11 – Voti favorevoli Nr.11.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti approva la proposta di emendamento formulata dal Presidente.

Il cons. Farinella propone il seguente emendamento e, in particolare che:

l'art. 4 comma 3) venga spostato al punto 3) dell'art. 2 che diventa, pertanto, comma 3° dell'art. 2°.

Il Presidente acquisisce il parere tecnico dal dirigente competente.

La dott.ssa Cifalà esprime parere tecnico favorevole.

Il Presidente indice, quindi, la votazione sulla proposta di emendamento formulata dal cons. Farinella.

I consiglieri Maiuzzo, De Luca e Tumminaro dichiarano l'astensione.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri

presenti Nr. 14 – Astenuti Nr. 3 (Maiuzzo, De Luca, Tumminaro) - Votanti Nr. 11 – Voti favorevoli Nr.11.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti approva la proposta di emendamento formulata dal cons. Farinella.

A questo punto il Presidente pone quindi ai voti la proposta di regolamento emendato dalla Commissione comprensivo degli emendamenti testè votati ed approvati.

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti Nr. 14 – Astenuti Nr. 3 (Maiuzzo, De Luca, Tumminaro) votanti Nr. 11 – Voti favorevoli Nr. 11.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del III° Settore – Ufficio Tributi - avente per oggetto: "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario";

VISTO il parere tecnico, reso sulla proposta e sugli emendamenti, ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso il 21.04.2011, giusta nota in data 22/04/2011 prot. Nr. 71 R.C. prot. al Nr. 12499;

VISTO il parere della II^ Commissione Consiliare Permanente reso in data 06.07.2011, giusta verbale nr. 11.

VISTI gli emendamenti apportati al regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario dalla I^ Commissione Consiliare Permanente in forma congiunta con la II^ Commissione Consiliare nelle sedute del 19 e 26 Ottobre 2011 - 09 e 23 Novembre 2011, giusta verbali nr. 1-2-3 e 4;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Circostrizionale di Villadoro nella seduta del 19.05.2011, con deliberazione Nr. 41, giusta comunicazione in pari data pervenuta il 20.05.2011 prot. al n. 15364;

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTI gli emendamenti, testè votati ed approvati;

ATTESO l'esito delle superiori votazioni;

RITENUTO dover approvare la proposta di regolamento comprensiva degli emendamenti testè votati ed approvati;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri suddetti

DELIBERA

- di approvare la proposta del Dirigente del III° settore – Ufficio Tributi, avente per oggetto: “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario”, con gli emendamenti apportati dalla I^ Commissione Consiliare Permanente in forma congiunta con la II^ Commissione Consiliare e gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale che vengono di seguito riportati:
 - = aggiungere all’art. 14 – Trattamento economico al I° comma dopo le parole: “percepito dai Consiglieri Comunali” le parole: “Le sedute mensili non possono superare il numero di due”;
 - = all’art. 5 – Formazione dell’elenco dei candidati alla fine del comma 1 sostituire le parole “per almeno trenta giorni” con le parole “per almeno sette giorni”;
 - = l’art. 4 comma 3) venga spostato al punto 3) dell’art. 2 che diventa, pertanto, comma 3° dell’art. 2°
- di dare atto che il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario” di questo Comune, a seguito delle modifiche adottate, si compone di Nr. 15 articoli e viene allegato a far parte integrante del presente provvedimento sotto la lettera “A”.

Il Presidente propone l’aggiornamento dei lavori consiliari per lunedì 12.12.2011, alle ore 18,00.

La superiore proposta viene approvata, per alzata e seduta, all’unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Per quanto sopra la seduta viene aggiornata al 12.12.2011, alle ore 18.00:



Proposta di deliberazione

Oggetto: Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 "*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*", convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale mediante il riconoscimento di un incentivo economico sulle somme riscosse grazie all'attività di controllo dei comuni;

Preso atto che questo Comune sta verificando l'opportunità di sottoscrivere il protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate per collaborare all'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, recante "*Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale, nell'ambito delle disposizioni volte a contrastare l'evasione fiscale e contributiva, all'articolo 18 ha introdotto disposizioni dirette a potenziare e rendere più efficace la partecipazione dei comuni all'accertamento prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 203/2005 (conv. in legge n. 248/2005), mediante, tra gli altri:

- l'ampliamento della collaborazione anche alla materia contributiva;
- l'innalzamento dal 30% al 33% dell'incentivo spettante ai comuni sulle riscossioni;

Richiamato in particolare l'articolo 18, commi 2 e 3, del suddetto decreto legge, il quale testualmente recita:

Art. 18 – Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

- a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio Tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;
- b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.

Preso atto che con la norma sopra citata il legislatore ha reso obbligatoria l'istituzione del Consiglio tributario quale organo consultivo dell'amministrazione comunale, già previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, a cui affidare il compito di:

- segnalare elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
- individuare forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo del territorio per l'accertamento dei fabbricati non accatastati;

Atteso che il Consiglio tributario deve essere istituito dai comuni che non vi avessero già provveduto ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973;

Ricordato che questo comune, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti (e precisamente di 14.592, abitanti alla data del 31 dicembre) può istituire il consiglio tributario in forma singola;

Ritenuto quindi necessario, in ottemperanza all'obbligo di legge, procedere alla istituzione del Consiglio tributario, da attuarsi mediante approvazione di uno specifico regolamento adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che, in merito alla istituzione del Consiglio, il regolamento prevede:

- che l'organo sia composta da n.3 membri, tra cui un Presidente, individuati secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio;
- che lo stesso sia eletto dal Consiglio comunale per un periodo di tre anni e che i componenti siano eleggibili per non più di due mandati consecutivi;

Dato atto che, sulla base dello schema di regolamento, al Consiglio tributario vengono affidati i seguenti compiti:

- individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D. L. n. 78/2010;
- individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentati dai contribuenti al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
- esaminare le proposte di accertamento inoltre dall'Agenzia delle entrate;
- formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta della Giunta Comunale;
- esprimere parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione inerenti la disciplina dei tributi comunali.

Ritenuto di provvedere in merito, demandando a successivo e separato provvedimento l'elezione del Consiglio tributario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone

Al Consiglio Comunale

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario" il quale si compone di n.15 articoli.



Il Dirigente
Cifalà dott.ssa Salvina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cifalà", is written over the printed name of the official.



COMUNE DI NICOSIA

Terzo Settore

Ufficio Tributi

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario

(Art 18, comma 2, Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. in data

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Compiti del Consiglio Tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12 del D.L. n. 78/2010;
 - b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia dell'Entrate, Inps ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - d) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentati dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
 - e) segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi, in caso di omissione della dichiarazione;
 - f) esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate.
2. Il Consiglio Tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni suggerimenti e proposte in materie tributarie su richiesta della Giunta Municipale. Esso esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazioni inerenti la disciplina dei tributi comunali.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre membri, tra cui un Presidente.

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Possono essere eletti nel Consiglio Tributario i residenti del territorio comunale che non presentano cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall'articolo 58 del D. Lgs. n. 267/2000 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a trenta anni ne superiore a settanta anni;
 - b) adeguata e documentata esperienza nel settore tributario;
 - c) diploma di scuola media superiore.
2. Rappresentano cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
 - b) coloro che svolgono abitualmente attività di assistenza o di rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo o, siano professionalmente funzionari di categoria;
 - c) i membri ed i segretari delle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado;
 - d) i magistrati in attività di servizio;
 - e) _____

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati alle elezioni del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'albo Pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio di affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune nella quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.

3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, l'ufficio Tributi predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.
4. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 6 – Elezione del Consiglio Tributario

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono eletti dal Consiglio Comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Il voto per l'elezione dei Consiglieri Tributarî è segreto. Ogni consigliere può esprimere una preferenza. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti. All'atto dell'elezione viene individuato anche il Presidente.
3. Il Consiglio Tributario dura in carica tre anni decorrenti dalla data di insediamento.
4. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.
5. I consiglieri una volta accettata la nomina, sono legati all'Ente da un rapporto di mandato.

Articolo 7 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica tre anni dalla data di insediamento che deve avvenire entro dieci giorni dall'accettazione. I Consiglieri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Consiglio Comunale provvede entro il termine di scadenza del mandato, all'elezione del nuovo organo.
4. Il Consiglio Tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque per un periodo massimo di quaranta giorni dalla data di scadenza del mandato.

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a centocinquanta giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'Ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per gravi inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazioni degli obblighi di cui all'articolo 11.
3. il Presidente del Consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al Consigliere tributario, assegnando un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
4. Il consigliere decade dall'incarico:
 - a) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
 - b) per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
5. La cessazione e la decadenza della carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che, nella stessa seduta o, nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.
6. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune e il Consiglio medesimo.

Articolo 10 – Attività del Consiglio Tributario

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal presidente anche su richiesta del Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale ovvero dal responsabile dell'ufficio tributi senza l'osservanza di particolari formalità.

3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e sono valide con la partecipazione di almeno due componenti, in caso di assenza del presidente le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.
4. Alle sedute del Consiglio tributario assiste anche un segretario, nominato dal Segretario Generale. Alle sedute possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato e il Responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado, di coloro con i quali hanno rapporti di debito e credito, di coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 12 – Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idoneo locale per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'Amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Tributario, in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al Comune, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il Comune informa il Presidente del Consiglio Tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte e nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.
2. Nel caso in cui il Comune non intende conformarsi alle decisioni del Consiglio tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio Tributario che comporta impegno di spesa o necessitano di misura organizzativa

sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti della disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.

3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il consiglio tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:
 - a) Per il Consiglio Comunale, il Presidente;
 - b) Per la Giunta Comunale, il Sindaco o l'Assessore con delega i tributi;
 - c) Per gli uffici comunali, il Dirigente dell'Ufficio tributi.
4. Il Consiglio Tributario nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al segretario o ai responsabili. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) riceve la convocazione del consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - c) partecipa quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - d) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi.

Articolo 14 – Trattamento economico

1. Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura pari a quello percepito dai componenti delle commissioni consiliari permanenti.
2. Oltre al compenso di cui al comma precedente non spetta ai consiglieri tributari alcun rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO IV

Norme finali

Articolo 15 – Norma transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera.



Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione

G. M. ovv. C. C. n. 121 del 7/12/2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal III Settore, relativa a:
Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario.


PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Nicosia, li 19 aprile 2011



Il responsabile del Settore
dott.ssa Salvina Cifalà

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. _____ al Capitolo _____ del bilancio per l'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, li _____

Il responsabile di Ragioneria



COMUNE DI NICOSIA

Terzo Settore

Ufficio Tributi

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario

(Art 18, comma 2, Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

EMENDATO DALLA I[^] e II[^] COMMISSIONE CONSILIARE IN SEDUTA CONGIUNTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. in data

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Compiti del Consiglio Tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12 del D.L n. 78/2010; **si cassano i punti c) - e) ed f)**
 - b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia dell'Entrate , Inps ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - c) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentati dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
2. Il Consiglio Tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni suggerimenti e proposte in materie tributarie su richiesta della Giunta Municipale. Esso esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazioni inerenti la disciplina dei tributi comunali.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre membri, tra cui un Presidente, **eletto dagli stessi membri.**

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Possono essere eletti nel Consiglio Tributario i residenti del territorio comunale che non presentano cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall'articolo 58 del D. Lgs. n. 267/2000 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a ventisei (26) anni ne superiore a sessanta (60) anni;
- b) adeguata e documentata esperienza nel settore tributario;
- c) **mini laurea e laurea in economia, giurisprudenza e scienze politiche.**

2. Rappresentano cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio Tributario:

- a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
- b) coloro che svolgono abitualmente attività di assistenza o di rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo o, siano professionalmente funzionari di categoria;
- c) i membri ed i segretari delle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado;
- d) i magistrati in attività di servizio;
- e) **persone in rapporto di coniugio parentela entro il quarto grado fra di loro e affinità entro il II°;**
- f) **coloro che hanno un contenzioso di qualsiasi natura con il Comune e con gli Enti dell'Amministrazione finanziaria ;**
- g) coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti.

3. **Provvede, altresì a raccogliere dati e notizie desunti da fatti atti, indicativi di capacità contributiva delle persone che ricadono nel territorio comune, o anche se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, rimettendone le conclusioni alla Giunta Municipale, la quale può inviare tali segnalazioni all'anagrafe tributaria, all'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette competente ed al Comune di residenza.**

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati alle elezioni del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'albo Pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio di affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.

2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune nella quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazione utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, l'ufficio Tributi predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.
4. L'elenco dei candidati ha una validità **di due anni e mezzo** e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 6 – Elezione del Consiglio Tributario

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono eletti dal Consiglio Comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Il voto per l'elezione dei Consiglieri Tributarî è segreto. Ogni consigliere può esprimere una preferenza. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti. All'atto dell'elezione viene individuato anche il Presidente. **Si cassa il punto 3**
3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.
4. I consiglieri una volta accettata la nomina, sono legati all'Ente da un rapporto di mandato.

Articolo 7 – Durata del Consiglio Tributario

1. **I Consiglieri tributarî durano in carica due anni e mezzo dalla data di insediamento e decadono con la scadenza del mandato amministrativo che li elegge.**
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Consiglio Comunale provvede entro il termine di scadenza del mandato, all'elezione del nuovo organo.

4. Il Consiglio Tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque per un periodo massimo di quaranta giorni dalla data di scadenza del mandato.

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a centocinquanta giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'Ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per gravi inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazioni degli obblighi di cui all'articolo 11.
3. il Presidente del Consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al Consigliere tributario, assegnando un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
4. Il consigliere decade dall'incarico:
 - a) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
 - b) per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
5. La cessazione e la decadenza della carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che, nella stessa seduta o, nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.
6. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune e il Consiglio medesimo.

Articolo 10 – Attività del Consiglio Tributario

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La

sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

2. La convocazione del Consiglio è disposta dal presidente anche su richiesta del Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale ovvero dal responsabile dell'ufficio tributi senza l'osservanza di particolari formalità.
3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e sono valide con la partecipazione di almeno due componenti, in caso di assenza del presidente le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.
4. Alle sedute del Consiglio tributario assiste anche un segretario, nominato dal Segretario Generale. Alle sedute possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato e il Responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado, di coloro con i quali hanno rapporti di debito e credito, di coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 12 – Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idoneo locale per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 13 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. ***Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni può avvalersi del supporto tecnico degli uffici comunali;***

2. *Può ricevere da tutti i Servizi dell'Ente, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Tali richieste devono essere indirizzate in copia anche al Responsabile del Settore Tributi.*
3. *Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, a richiesta dei rispettivi Presidenti.*

Articolo 14 – Trattamento economico

1. Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura pari a quello percepito dai consiglieri comunali.
2. Oltre al compenso di cui al comma precedente non spetta ai consiglieri tributari alcun rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO IV

Norme finali

Articolo 15 – Norma transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera.
2. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promosso dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 6, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.



COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore
Ufficio Tributi

**Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento
del Consiglio Tributario**

(Art 18, comma 2, Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 121 in data 7/12/2011

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Compiti del Consiglio Tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12 del D.L. n. 78/2010;
 - b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia dell'Entrate, Inps ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - c) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentati dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
2. Il Consiglio Tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni suggerimenti e proposte in materie tributarie su richiesta della Giunta Municipale. Esso esprime

parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazioni inerenti la disciplina dei tributi comunali.

3. Provvede, altresì a raccogliere dati e notizie desunti da fatti atti, indicativi di capacità contributiva delle persone che ricadono nel territorio comune, o anche se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, rimettendone le conclusioni alla Giunta Municipale, la quale può inviare tali segnalazioni all'anagrafe tributaria, all'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette competente ed al Comune di residenza.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre membri, tra cui un Presidente, eletto dagli stessi membri.

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Possono essere eletti nel Consiglio Tributario i residenti del territorio comunale che non presentano cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall'articolo 58 del D. Lgs. n. 267/2000 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a ventisei (26) anni ne superiore a sessanta (60) anni;
 - b) adeguata e documentata esperienza nel settore tributario;
 - c) mini laurea e laurea in economia, giurisprudenza e scienze politiche.
2. Rappresentano cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
 - b) coloro che svolgono abitualmente attività di assistenza o di rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo o, siano professionalmente funzionari di categoria;
 - c) i membri ed i segretari delle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado;
 - d) i magistrati in attività di servizio;
 - e) persone in rapporto di coniugio parentela entro il quarto grado fra di loro e affinità entro il II°;

- f) coloro che hanno un contenzioso di qualsiasi natura con il Comune e con gli Enti dell'Amministrazione finanziaria ;
- g) coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti.

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati alle elezioni del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'albo Pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio di affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno sette giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune nella quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, l'ufficio Tributi predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.
4. L'elenco dei candidati ha una validità di due anni e mezzo e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 6 – Elezione del Consiglio Tributario

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono eletti dal Consiglio Comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Il voto per l'elezione dei Consiglieri Tributarî è segreto. Ogni consigliere può esprimere una preferenza. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti. All'atto dell'elezione viene individuato anche il Presidente.
3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.

4. I consiglieri una volta accettata la nomina, sono legati all'Ente da un rapporto di mandato.

Articolo 7 – Durata del Consiglio Tributario

1. I Consiglieri tributari durano in carica due anni e mezzo dalla data di insediamento e decadono con la scadenza del mandato amministrativo che li elegge.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Consiglio Comunale provvede entro il termine di scadenza del mandato, all'elezione del nuovo organo.
4. Il Consiglio Tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque per un periodo massimo di quaranta giorni dalla data di scadenza del mandato.

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a centocinquanta giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'Ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per gravi inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazioni degli obblighi di cui all'articolo 11.
3. il Presidente del Consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al Consigliere tributario, assegnando un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
4. Il consigliere decade dall'incarico:
 - a) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
 - b) per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
5. La cessazione e la decadenza della carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che, nella stessa seduta o, nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

6. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune e il Consiglio medesimo.

Articolo 10 – Attività del Consiglio Tributario

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal presidente anche su richiesta del Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale ovvero dal responsabile dell'ufficio tributi senza l'osservanza di particolari formalità.
3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e sono valide con la partecipazione di almeno due componenti, in caso di assenza del presidente le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.
4. Alle sedute del Consiglio tributario assiste anche un segretario, nominato dal Segretario Generale. Alle sedute possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato e il Responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini

entro il secondo grado, di coloro con i quali hanno rapporti di debito e credito, di coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 12 – Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idoneo locale per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 13 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni può avvalersi del supporto tecnico degli uffici comunali;
2. Può ricevere da tutti i Servizi dell'Ente, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Tali richieste devono essere indirizzate in copia anche al Responsabile del Settore Tributi.
3. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, a richiesta dei rispettivi Presidenti.

Articolo 14 – Trattamento economico

1. Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura pari a quello percepito dai consiglieri comunali. Le sedute mensili non possono superare il numero di due.
2. Oltre al compenso di cui al comma precedente non spetta ai consiglieri tributari alcun rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO IV

Norme finali

Articolo 15 – Norma transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera.
2. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promosso dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 6, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione

GM/C.C. N° 122 del 07/12/2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del III Settore, relativa a:
Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del
Consiglio Tributarie

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 comma 1° L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00.

Attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 48/91

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole e giustificata

Li, 07/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M. S.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 24-01-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 24-01-2012 (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE